

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA  
Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. xxxx/2019 promossa da:

B(omissis) quale titolare della omonima ditta individuale (), difeso e rappresentato dagli Avv.ti (omissis) e (omissis), in forza di procura posta in calce all'atto di citazione;

- Attore -

**Contro**

**UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.**, (C.F: **OMISSIS**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa e rappresentata, dall'Avv. (**omissis**), in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

- Convenuta -

**E contro**

**CESSIONARIA**, (C.F: **OMISSIS**), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa e rappresentata, dall'Avv. (**omissis**), in forza di procura posta in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. del 1.09.2021;

- Intervenuta volontaria -

**CONCLUSIONI**

Per l'attore:

- Accertare e dichiarare la fondatezza dell'atto di citazione notificato, in fatto ed in diritto;*
- 2. Accertare e dichiarare la nullità della pattuizione del tasso di interesse nei contratti di mutuo per cui è causa e l'indeterminatezza delle loro condizioni, e per l'effetto rielaborare l'ammortamento degli stessi;*
  - 3. Accertare e dichiarare che la Banca ha applicato in corso di rapporto interessi superiori a quelli eventualmente pattuiti e per l'effetto rielaborare i rapporti di dare ed avere tra le parti;*
  - 4. Accertare e dichiarare che i contratti di mutuo per cui è causa sono affetti da usura e per l'effetto rielaborare i rapporti di dare ed avere tra le parti applicando l'art. 1815 c.c. e per l'effetto condannare la Banca per il prosieguo dei rapporti ancora in essere ad incassare quanto risultante dal piano di ammortamento per la sola sorte capitale;*
  - 5. Accertati i reali rapporti di dare ed avere tra le parti e quantificato il credito vantato dal signor B(omissis) nella duplice qualità nei confronti della Banca, condannare la stessa in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dai singoli ratei illegittimamente versati;*
  - 6. Il tutto oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 II comma c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione e fino all'effettivo soddisfo, considerando in tale ipotesi anche il risarcimento del danno per comportamento anticoncorrenziale o da atto illecito legato alle vicende dell'Euribor dedotte in giudizio;*
  - 7. Condannare in ogni caso controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed Iva nelle aliquote di legge."*

Per la convenuta:

*"NEL MERITO. In via preliminare e assorbente:*

*Sentenza, Tribunale di Alessandria, Giudice Martina Cacioppo, n. 568, del 26/06/2023*

*Dichiarare nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi. Nel merito. In subordine, solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della superiore eccezione preliminare da cui non si recede.*

*In via principale:*

*- Rigettarsi le domande attore tutte perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate IN VIA ISTRUTTORIA*

*- Rigettare l'avversaria istanza istruttoria di C.T.U. contabile per avere quest'ultima finalità meramente esplorative.*

*Con il favore delle spese da distrarsi a favore dell'Avv. (omissis) che si dichiara Procuratore Antistatario."*

Per la intervenuta:

*"Piaccia al Tribunale Ill.mo*

*NEL MERITO*

*In via preliminare e assorbente*

*Dichiarare nullità della citazione per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi.*

*Nel merito.*

*In subordine, solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della superiore eccezione preliminare da cui non si recede.*

*In via principale:*

*- Rigettarsi le domande attore tutte perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate IN VIA ISTRUTTORIA - Rigettare l'avversaria istanza istruttoria di C.T.U. contabile per avere quest'ultima finalità meramente esplorative.*

*Con il favore delle spese da distrarsi a favore dell'Avv. (omissis) che si dichiara Procuratore Antistatario."*

## **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

### **Svolgimento del processo**

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, B(omissis), quale titolare dell'omonima Ditta Individuale, premesso di aver concluso con Cassa di Risparmio di **OMISSIS** (fusa per incorporazione in **Banca 1 S.p.a.** e quest'ultima fusa a propria volta per incorporazione in **BANCA INCORPORANTE**) i seguenti rapporti: due mutui fondiari condizionati ex art. 38 D.lgs. 385/1993 I) il 23.03.2005 per € 200.000,00; II) il 29.03.2006 per € 30.000,00 e due mutui chirografari I) il 1.08.2011 per € 60.000 (estinto in regolare ammortamento nell'agosto 2017); II) il 11.02.2015 per € 28.000,00; ha citato in giudizio la Banca mutuante chiedendo la rielaborazione dei piani di ammortamento e la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti nonché la condanna della Banca al risarcimento del danno, previo accertamento dei seguenti profili: i) la nullità della clausola di previsione degli interessi corrispettivi e moratori, per superamento della soglia antiusura, anche considerata l'incidenza della penale pattuita in caso di estinzione anticipata, con conseguente gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c.; ii) la comunicazione in contratto, di un TAEG inferiore a quello concretamente applicato con conseguente sostituzione del tasso ultralegale con quello sostitutivo di cui al co. 7 dell'art. 117 TUB; iii) la nullità della clausola degli interessi corrispettivi in quanto parametrati al tasso Euribor, un parametro meramente potestativo, indeterminato e frutto di un cartello interbancario; iv) l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese in quanto generante un fenomeno di capitalizzazione composta mai convenuta e occulta.

Si è costituita tempestivamente in giudizio la convenuta deducendo: i) la nullità della citazione stante l'individuazione dell'usura degli interessi corrispettivi, trattandosi di mutui a tasso variabile la cui usurarietà va accertata con riferimento alla soglia pro tempore vigente al momento dell'applicazione e non quella vigente al momento della stipula del contratto; iii) il difetto di interesse dell'attore ad agire per far valere l'usurarietà degli interessi moratori non avendo egli mai corrisposto i medesimi e comunque l'infondatezza nel merito dell'eccezione di usurarietà; iv) la mancata estinzione anticipata di alcuno dei rapporti bancari oggetto di causa e comunque l'irrelevanza della penale pattuita per tale ipotesi, ai fini della verifica dell'usura; v) quanto all'asserita difformità del TAEG/ISC contrattualizzato, la genericità e esploratività della doglianza; vi) quanto all'illegittimità del parametro Euribor,

l'infondatezza dell'eccezione di indeterminata e la mancata prova dell'adesione della Cassa di risparmio di **OMISSIS** all'intesa anticoncorrenziale.

Espletati gli incumbenti preliminari dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 6° comma c.p.c.

Con ordinanza riservata del 23.12.2020, rigettate le istanze istruttorie promosse dall'attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Con comparsa del 1.09.2021 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. **CESSIONARIA**, quale cessionaria del ramo d'azienda di **BANCA INCORPORANTE** (in forma abbreviata **Banca**) giusto atto di cessione del 19/2/2021, ramo in cui è compresa, tra le altre, la filiale di **OMISSIS**, della allora Cassa di Risparmio di **OMISSIS**, presso cui B(omissis) ha stipulato i contratti oggetto di causa, facendo proprie tutte le difese rassegnate dalla cedente convenuta UBI.

Dopo alcuni rinvii e mutato medio tempore, due volte, il giudicante, con decreto presidenziale del 25.10.2021, la causa è stata assegnata alla scrivente, innanzi alla quale le parti B(omissis) e **CESSIONARIA**, all'udienza del 17.01.2023 hanno precisato le conclusioni.

Con ordinanza riservata del 26.01.2023, rigettata l'istanza di rimessione in istruttoria della controversia proposta da parte attrice, la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Richiamata l'ordinanza del 19.12.2019 quanto alle ragioni che conducono al rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta e venendo al merito, le domande proposte dall'attore sono infondate ed esse vanno rigettate per i motivi che si vanno partitamente ad esporre, senza necessità di assumere approfondimenti istruttori non rilevanti ai fini del decidere.

#### **§1. Sulla dedotta usurarietà degli interessi corrispettivi relativamente ai contratti di mutuo fondiario stipulati in data 23.03.2005 ed in data 29.03.2006.**

Secondo l'attore, come emergerebbe dai rendiconti trasmessi dalla stessa Banca, quest'ultima per alcune mensilità avrebbe applicato al mutuatario tassi superiori alla soglia di usura vigente al momento della stipula, tale circostanza integrando gli estremi di una vera e propria usura originaria.

In particolare, quanto al mutuo fondiario stipulato in data 23.03.2005, dal piano di ammortamento trasmesso dalla Banca il 24.03.2017 (doc. 2) risulterebbe che per le mensilità da febbraio 2007 a gennaio 2009, gli interessi corrispettivi effettivamente incassati siano stati calcolati ad un tasso superiore a quello soglia previsto per i mutui a tasso variabile, vigente nel trimestre di sottoscrizione del contratto, ovvero 5,79%.

Parimenti per il mutuo fondiario stipulato in data 29.03.2006, emergerebbe dal piano di ammortamento trasmesso dalla Banca (doc. 9) un superamento del tasso soglia vigente nel trimestre di sottoscrizione del contratto (5,775%), per i mesi da gennaio 2007 a gennaio 2009.

Secondo l'attore quindi, nel caso di specie, se è pacifico che l'interesse pattuito iniziale non fosse in contrasto con il limite di legge del tempo della conclusione del contratto, è altrettanto pacifico che in corso di svolgimento del rapporto, per alcune mensilità, la misura assunta dal tasso per effetto della variazione dell'indice di riferimento, abbia superato il limite di legge anzidetto, configurando un'ipotesi di vera e propria usura originaria.

L'assunto non è divisibile.

Rispetto ai mutui o ai finanziamenti a tasso variabile, nei quali la prestazione a carico del prestatore del credito non è determinata, ma è determinabile, poiché connessa ad un parametro esterno, solitamente un indice finanziario, se è ovvio che occorre confrontare con il limite di legge del tempo della conclusione del contratto, l'interesse iniziale; seppur meno ovvio, deve comunque ritenersi che non si debba confrontare, con il limite di legge del tempo della conclusione del contratto, anche la misura dell'interesse che verrà a determinarsi lungo la durata del rapporto proprio quale effetto diretto e meccanico della variazione del parametro di riferimento.

E per addivenire a tale conclusione non si appalesano dirimenti i principi di cui alla sentenza n. 24675 del 2017 delle Sezioni Unite - disciplinanti la diversa fattispecie di contratto originariamente non usurario, che lo diventi nel corso della sua durata a causa della variazione al ribasso del limite trimestrale di legge - quanto piuttosto l'argomento secondo cui l'art. 1815, co. 2 c.c., una volta chiarito che si applica alla sola usura originaria e non sopravvenuta, sanziona, per la sua misura, la prestazione

determinata, non sanziona, per la sua misura, la prestazione che si presenti come determinabile in funzione di un parametro esterno.

Diversamente opinando, ovvero ritenendo che si debba confrontare, con il limite dell'interesse di legge del tempo della conclusione del contratto, anche la misura che verrà a determinarsi lungo la durata del contratto proprio quale effetto diretto ed automatico della variazione del parametro di riferimento, verrebbe in sostanza quasi del tutto meno quella componente del contratto volontariamente aleatoria, conferita proprio dall'indicizzazione del tasso, che caratterizza il mutuo variabile e che risponde ad un interesse – che oltre ad esser meritevole di tutela sul piano oggettivo - è ascrivibile ad entrambe le parti, e consiste nella rispettiva aspettativa di avvantaggiarsi di una fluttuazione al rialzo o al ribasso del parametro esterno di riferimento; alea questa di cui peraltro la parte attrice mutuataria si è senz'altro giovata nel corso dell'esecuzione dei rapporti di mutuo in esame, considerato che, come si evince dai rendiconti al 2017 prodotti (docc. 2 e 9), salvo che per i periodi oggetto di doglianza, il tasso concretamente applicato è sempre stato inferiore – anche di molto - a quello vigente al momento della stipula (vedasi ad esempio per il mutuo del 23.03.2005, il periodo compreso tra il 1.03.2009 ed 1.03.2017 in cui il tasso è stato costantemente inferiore a quello individuato al momento della stipula (4,429%) assestandosi per tutte le mensilità successive al 1.01.2016 a valori addirittura inferiori al 2%; situazione del tutto analoga a quella realizzatasi per il mutuo del 29.03.2006).

Inoltre, se si ammettesse uno scrutinio dell'usura nei termini proposti dall'attore, nessuna Banca accetterebbe più di stipulare mutui a tasso variabile se ciò potesse comportare l'accertamento di una usura "originaria" – con conseguente gratuità del mutuo – anche tenendo conto dell'andamento, ignoto al momento della stipula, di una componente aleatoria quale è quella rappresentata da un indice finanziario esterno come l'Euribor.

Infatti l'usura, quale illecito anche penalmente rilevante, implica la sussistenza anche di un profilo soggettivo che non può essere rinvenuto in capo alla Banca in un caso in cui il superamento della soglia vigente al momento della conclusione sia sopravvenuto in corso di contratto in ragione della fluttuazione al rialzo dell'indice di riferimento, e ciò a meno di dimostrare che tale innalzamento fosse in realtà al momento della pattuizione, secondo uno scenario probabilistico, certo; circostanza questa che sicuramente non ricorre nel caso di specie dal momento che come già detto, in realtà, per la maggior parte del tempo la fluttuazione dell'Euribor è stata favorevole al mutuatario avendo comportato un ribasso del tasso, rispetto a quello esistente al momento della stipula.

Per tutti i motivi esposti, la domanda va rigettata.

## **§2. Sulla dedotta usurarietà degli interessi moratori relativamente ai contratti di mutuo fondiario stipulati in data 23.03.2005 ed in data 29.03.2006.**

Quanto all'asserita usurarietà degli interessi di mora pattuiti – tesi peraltro rinunciata dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale - la domanda è comunque inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Come allegato dallo stesso Breglia nel proprio atto di citazione, dei due rapporti di mutuo fondiario cui è riferita la doglianza, uno è stato estinto in regolare ammortamento nell'agosto del 2017 (il contratto stipulato il 29.03.2006) e l'altro, sebbene ancora in ammortamento al momento della proposizione del presente giudizio è stato anch'esso regolarmente estinto nelle more. Pertanto, è un fatto pacifico che avendo l'attore adempiuto ai propri obblighi contrattuali di restituzione, non si sia mai concretizzato, né mai si concretizzerà, un inadempimento idoneo a giustificare l'applicazione da parte della Banca di interessi moratori, fatto questo che fa venir meno qualsiasi interesse all'accertamento della loro usurarietà.

Infatti, per fattispecie analoghe a quella che ci occupa, la Giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: *“In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l'obbligo adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi.”* (v. Cass. n. 1818/2021, ripresa da ultimo da Cass. n. 4597/2023, che esplicitano un principio invero già evincibile dalla nota S.U. n. 19597/2020).

## **§3. Sulla usurarietà della penale di estinzione anticipata.**

Quanto all'asserita rilevanza, ai fini dell'usurarietà, della clausola relativa alla penale di estinzione anticipata – tesi anch'essa rinunciata dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale - la domanda è comunque da ritenersi infondata.

È infatti principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che: *“proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente”* (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.” (cit. Cass. Civ. sez. III, n.8109 del 2022 la quale riprende, confermandola, Cass. Civ. sez. III, n.7352/2022).

Inoltre, anche in questo caso, l'attore non risulta aver estinto anticipatamente alcuno dei rapporti bancari oggetto di causa, con il che nuovamente, anche per tale profilo, l'azione difetta del requisito dell'interesse ad agire.

#### **§4. Sulla nullità del tasso di interesse pattuito per indeterminatezza del piano di ammortamento e del regime finanziario applicato.**

Secondo l'attore: il tasso degli interessi corrispettivi concretamente applicato sarebbe superiore a quello convenuto; l'ISC sarebbe erroneamente calcolato e comunque la clausola di determinazione del tasso sarebbe indeterminata stante la mancata pattuizione del piano di ammortamento e del regime finanziario di capitalizzazione applicato allo stesso. Quanto ai primi due profili, la doglianza è del tutto generica dal momento che l'attore, dopo aver sostenuto la difformità tra il tasso di interesse pattuito e quello concretamente applicato ha omesso del tutto di individuare il secondo e di specificare quali siano gli errori in cui è incorsa la Banca nel calcolo dell'ISC, con ciò rendendo anche un'eventuale istruttoria sul punto del tutto esplorativa.

Quanto all'asserita indeterminatezza delle condizioni contrattuali relative al tasso di interesse corrispettivo, discendente dalla mancata espressa pattuizione del piano di ammortamento e del regime finanziario applicato – questione invero trattata più compiutamente solo in comparsa conclusionale – l'assunto è infondato.

Intanto il contratto di mutuo fondiario del 23.03.2005 ha allegato anche il piano di ammortamento ed i due mutui chirografari del 1.08.2011 e dell'11.02.2015, prevedono espressamente nei rispettivi documenti di sintesi, l'applicazione di un sistema di ammortamento alla francese a rata costante; ciò posto, l'assenza della c.d. tabella di ammortamento, non implica indeterminatezza del contratto e non impedisce al cliente di richiedere alla Banca copia della stessa come documento contrattuale (come avvenuto infatti per il contratto stipulato il 29.03.2006 di cui parte attrice ha prodotto il piano di ammortamento fornitole dalla Banca – anch'esso alla francese a rata costante - ) secondo lo stabile indirizzo dell'Arbitro bancario finanziario (cfr. tra molte ABF Milano 3.5.2013 n. 2433). Cfr. anche Corte di Giustizia UE 9.11.2016, causa C- 42/15, Ho. Credit Slovakia, secondo cui *“l'art. 10, par. 2, lett. h) e i), Dir. 2008/48 dev'essere interpretato nel senso che il contratto di credito a tempo determinato, che prevede l'ammortamento del capitale mediante versamenti consecutivi di rate, non deve precisare, sotto forma di tabella di ammortamento, quale parte di ogni rata sarà destinata al rimborso di tale capitale. Siffatte disposizioni, in combinato disposto con l'art. 22, par. 1, della direttiva in parola, ostano a che uno Stato membro preveda un obbligo del genere nella sua normativa nazionale”*.

Inoltre, trattandosi di mutui a tasso variabile, la mancata allegazione del piano di ammortamento appare viepiù inconferente, in quanto, la redazione di un piano di ammortamento al momento della stipula del contratto di mutuo non avrebbe potuto rappresentare la effettività del piano di rimborso nel corso del suo svolgimento.

Quanto alla mancata specificazione del regime finanziario impiegato per lo sviluppo dei piani di ammortamento ed alla mancata accettazione espressa della (assente) clausola disciplinante il regime composto, tale, secondo l'attore, da ritenere la nullità per indeterminatezza della clausola del tasso di interesse, anch'essa non può essere accolta.

Ritiene il Tribunale che una volta che le parti abbiano raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso e sui criteri di sua determinazione, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate, la misura della rata discenda matematicamente dagli elementi contrattuali indicati, senza che la mancata specificazione della loro modalità di calcolo sotto un profilo matematico finanziario rilevi ai fini della determinatezza.

Inoltre, l'accettazione del piano di ammortamento richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico-finanziarie di costruzione del medesimo, assunto condiviso anche dall'Arbitro bancario finanziario secondo cui: *“dall'analisi della normativa primaria e secondaria non emerge alcun riferimento espresso alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi (capitale da restituire o capitale in scadenza per ciascuna rata), cosicché non è possibile, sotto questo profilo, ravvisare alcun profilo di antiggiuridicità del comportamento dell'intermediario in relazione alle informazioni fornite nel contratto.”* V. ABF Collegio di Coordinamento, Decisione N. 14376 dell'8 novembre 2022 come ripresa dalla recente ABF Collegio di Roma, Decisione N. 2204 del 7 marzo 2023.

Nella fattispecie in esame i contratti di mutuo sono a tasso variabile con ammortamento c.d. alla francese, tipologia tipicamente caratterizzata dalla predisposizione di un piano di pagamento a rata costante cioè progressiva, in quanto all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e diminuiscono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata; al contrario avviene per la quota capitale. I parametri relativi alle modalità di ammortamento sono nella fattispecie ben rintracciabili all'interno delle disposizioni contrattuali e, di conseguenza, sono tali da non potersi ritenere l'indeterminatezza o indeterminabilità delle condizioni economiche del mutuo da un punto di vista matematico-finanziario, poiché sufficientemente indicati per capirne il funzionamento generale.

Se invece il senso della contestazione mossa fosse quello di ritenere che un regime di capitalizzazione composta aumenta il costo complessivo sostenuto dal debitore perché gli interessi vengono addebitati al capitale e concorrono alla produzione di altri interessi configurando una forma di anatocismo occulto e quindi illecito, anche tale motivo sarebbe infondato.

La giurisprudenza, anche di questo Tribunale (cfr. sent. 15 febbraio 2022, n. 118, Giudice dott.ssa Dragotto), ha chiarito che *“il piano di ammortamento alla francese anche laddove determini un aumento del monte complessivo degli interessi da pagare (anche pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di una formula di capitalizzazione composta) non integra un patto anatocistico rilevante ai fini dell'art.1283 c.c.. Ciò in quanto la fattispecie cui la citata norma riconduce la sanzione di nullità è quella caratterizzata da un'operazione di computo degli interessi sugli interessi scaduti, mentre nel tipo di ammortamento di cui si tratta gli interessi vengono ad essere calcolati esclusivamente sul capitale residuo, il cui ammontare da un periodo all'altro decresce più lentamente rispetto ad altri criteri di calcolo (in quanto nell'ammortamento alla francese la quota imputata al capitale è minore). La formula matematica dei piani di ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, ma unicamente al fine di individuare la quota di capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, mentre non incide sul separato conteggio degli interessi che risponde alle regole dell'interesse semplice. In altri termini l'art. 1283 c.c. non impedisce qualsiasi forma di capitalizzazione composta ma anzi determina la sua fattispecie applicativa ad un'ipotesi formale ben specifica: quella secondo cui gli interessi scaduti in un periodo concorrono a formare la base per il calcolo degli interessi dovuti nel periodo successivo: ove tale schema non ricorra, come nel caso in esame, è improprio applicare la norma di cui all'art. 1283 c.c., a prescindere dal dato meramente quantitativo dell'ammontare complessivo degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo”*. (orientamento peraltro costantemente confermato dalla Corte di Appello di Torino: App. To., Sez. I, 14.5.2019, n. 807; App. To., Sez. I, 21.5.2020 n. 544; App. To., sez. I, 17/09/2020, n. 905; App. To., sez. I, 10/03/2022, n.287)

Pertanto, non essendo ravvisabile alcuna indeterminatezza delle previsioni contrattuali, la domanda, anche sotto tale profilo, va respinta.

## §5. Sulla nullità del tasso Euribor.

L'attore lamenta che i contratti di mutuo sarebbero nulli – anche - in conseguenza dell'impiego dell'Euribor quale tasso di riferimento cui è indicizzato l'interesse contrattuale, sia per contrarietà a

norme imperative stante la violazione della normativa antitrust sia per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto.

Sull'eccezione da ultimo prospettata, occorre rilevare che l'Euribor è un tasso di riferimento, calcolato periodicamente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee; esso viene determinato dalla European Banking Federation come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre cinquanta banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari nell'area Eur.

L'Euribor non è, dunque, un tasso fissato dalle Banche, ma è, al contrario, un dato oggettivo, rilevato e pubblicato da un'agenzia terza, rappresentato dalla media ponderata dei tassi applicati, nelle operazioni interbancarie, da un gruppo consistente delle più rilevanti banche europee. La doglianza pertanto è infondata in quanto il tasso di interesse così calcolato è, tempo per tempo, determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo, come ammesso da costante giurisprudenza che ha ritenuto che *"la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem,"* (ex multis, Cass., 19 luglio 2000, n. 9465; Cass., n. 4490/2002), atteso che *l'oggetto del contratto può dirsi determinabile anche quando nel documento contrattuale le parti indicano criteri certi ed oggettivi che consentono la concreta quantificazione del tasso di interesse, ancorché ciò avvenga per relationem mediante il richiamo ad elementi estranei al documento* (Cass. 8335/1987) ed anche se tali elementi sono destinati a variare nel corso del rapporto. Né d'altronde la determinatezza della clausola è influenzata dalla elevata tecnicità del sistema di rilevazione (Cass. 3968/2014). E per vero *"i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui c.d. a tasso variabile"* (cit. Trib. Roma, 15 giugno 2017, n. 12202, ma tra le più recenti: Corte appello sez. I - Torino, 25/08/2022, n. 937 ; Corte d'Appello L'Aquila, n. 551/2022; Corte d'Appello Palermo, sez. III, 02 marzo 2023; Corte d'Appello Perugia, n. 525/2021; Corte d'Appello Venezia, n. 2051/2021).

Con riferimento invece alla doglianza relativa all'illegittimità del tasso Euribor, in quanto frutto della manipolazione operata da un cartello di banche; sul punto va premesso che la Commissione Europea, quale Autorità antitrust dell'Unione Europea, con la decisione del 4 dicembre 2013, nell'ambito di un procedimento per infrazione dell'art.101 TFUE e dell'art.53 dell'accordo SE., ha accertato l'esistenza di un'intesa illecita (cartello) tra diverse banche europee, volta a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del tasso di riferimento Euribor.

Ebbene, in primo luogo si osserva che, considerato l'arco di tempo a cui si riferisce l'accertamento dell'Autorità antitrust europea, (quello compreso tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008) ai fini del presente giudizio, non vi è prova che l'accordo anticoncorrenziale per la manipolazione dell'Euribor fosse già in atto al momento della stipula del primo contratto di mutuo del 23.03.2005 mentre è evidente che i contratti del 1.08.2011 e del 1.02.2015 siano ben distanti dal periodo considerato dalla decisione della Commissione Europea.

Ciò premesso, in ogni caso la tesi attorea relativa all'eccepita nullità del tasso d'interesse per violazione della disciplina in materia antitrust è priva di pregio, anche per le seguenti ragioni.

Come rilevato da una recente sentenza della Corte d'Appello di Torino *"la nullità dell'accordo interbancario "a monte" non si estende ai contratti stipulati "a valle" dello stesso, ove non si provi che la singola banca mutuante ha partecipato all'accordo antitrust e di esso si è giovata nella stipula dello specifico contratto di finanziamento oggetto di causa, con pregiudizio della sua controparte contrattuale."* Corte d'Appello Torino Sez. I, Sent., 03/02/2022.

Nel caso di specie l'attore, oltre a non aver provato la partecipazione di Cassa di Risparmio di Omissis all'accordo antitrust e la diretta influenza dello stesso nella stipula dei singoli contratti oggetto di giudizio, nemmeno ha dato prova del pregiudizio concretamente subito, non essendo certamente sufficiente il generico riferimento *"alla differenza tra l'Euribor nel periodo 2005/2009 ed il tasso di interesse legale"* senza alcuna indicazione per ciascun rapporto, nemmeno alla consistenza di tali tassi. La domanda pertanto va rigettata.

### **Conclusioni e spese di lite.**

Per tutte le ragioni esposte, le domande attoree vanno tutte rigettate.

Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate, secondo il D.M 55/2014 come aggiornato dal D.M n. 147 del 13/08/2022 considerato il valore della domanda (indeterminabile

*Sentenza, Tribunale di Alessandria, Giudice Martina Cacioppo, n. 568, del 26/06/2023*

complessità media); applicati i parametri medi per tutte le fasi, ad eccezione della fase di trattazione, cui si applicano i valori minimi atteso il deposito delle sole memorie di 183 co. VI c.p.c. senza espletamento di attività istruttoria; così per € 8.991,00 a titolo di compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre IVA e CPA come per Legge.

Tali spese, pur non essendo stata la convenuta UBI formalmente estromessa dal giudizio, considerata la precisazione delle conclusioni ad opera della sola **CESSIONARIA**, intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c., la quale ha recepito e fatto proprie tutte le difese già rassegnate dalla cedente, per evitare indebite duplicazioni, possono comunque essere riconosciute in favore di **CESSIONARIA**, con distrazione in favore dell'Avv. (omissis), dichiaratosi antistatario.

#### **P.Q.M**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:

Rigetta tutte le domande formulate dall'attore B(omissis) quale titolare della omonima ditta individuale; Condanna B(omissis), quale titolare della omonima ditta individuale, a rifondere a **CESSIONARIA**, le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 8.991,00 per compensi, oltre agli esborsi per contributo e marca, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge, con distrazione in favore dell'Avv. (omissis), dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Alessandria, il 25.06.2023

La Giudice  
Dott.ssa Martina Cacioppo